

STAMPA

Archivio selezionato: Sentenze Tribunale**Autorità:** Tribunale Verona sez. fallimentare**Data:** 22/01/2021**n.****Classificazioni:** FALLIMENTO - Concordato fallimentare - - in genere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

dott.ssa Monica Attanasio	Presidente rel.
dott.ssa Silva Rizzuto	Giudice
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice

sul ricorso presentato da (omissis), con sede in (omissis), v. (omissis), c.f. (omissis)

Fatto

(omissis), dopo aver presentato domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., nel termine assegnato (come prorogato anche per effetto della sospensione disposta dall'art. 83, comma 2, del D.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con l. n. 23/2020, nonché in forza del disposto dell'art. 9, comma 4, del D.l. n. 23/2020, convertito con modificazioni con l. n. 40/2020) ha provveduto a depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall.

Il concordato proposto da (omissis) è un concordato in continuità puro: il fabbisogno concordatario, infatti, è destinato a rinvenire esclusivamente dai flussi di cassa derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa nei prossimi cinque anni, senza alcuna attività di liquidazione di beni non essenziali.

Ciò consente alla ricorrente la prospettazione di una falcidia di crediti muniti di privilegio generale ai sensi degli artt. 160, comma 2, e 182 ter, comma 1, l. fall., considerando gli utili generati dalla continuità alla stregua di "finanza esterna", liberamente distribuibile ai creditori – e quindi, nella specie, destinando tali flussi al pagamento di creditori chirografari malgrado il pagamento non integrale di alcuni dei crediti privilegiati. Tanto, sulla base dell'impostazione per quale il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione è regola generale che va "intesa nel concordato in continuità come operativamente limitata, nel tempo, alla data di presentazione della domanda di concordato e nella 'dimensione applicativa' al patrimonio della concordataria esistente a quella data" (così Trib. Milano 8 novembre 2016), impostazione che si è andata affermando nella giurisprudenza di merito (cfr., oltre alla sentenza già citata, Trib. Firenze 2 novembre 2016; Trib. Massa 4 febbraio 2016; Trib. Prato 7 ottobre 2015; Trib. Rovereto 13 ottobre 2014), ed alla quale questo Tribunale ha già in passato aderito. Per altro verso, ai fini delle verifiche di cui agli artt. 160, comma 2, e 182 ter, comma 1, nonché agli effetti di cui all'art. 186 bis, lett. b), si deve tener conto delle azioni (revocatorie, recuperatorie, risarcitorie) che sarebbero esperibili in sede fallimentare (in questo senso Cass., n. 5107 del 13 marzo 2015 e Trib. Rimini 24 settembre 2020).

È vero che, a seguito dell'intervento legislativo dell'estate 2015, l'esposizione degli atti di mala gestio eventualmente compiuti dagli amministratori della società, e la ricognizione delle altre utilità conseguibili nel fallimento, non sono configurabili quale onere a carico della proponente, in quanto l'una e l'altra sono state espressamente poste a carico del commissario giudiziale (che, a mente del penultimo periodo del comma 1 dell'art. 172 l. fall., introdotto per l'appunto dal D.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni con l. n. 132/2015, nella propria relazione deve "illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi").

Tuttavia, le disposizioni sopra menzionate presuppongono un raffronto tra i due scenari, la simulazione, cioè, di un piano di riparto nella prospettiva fallimentare ed in quella concordataria, il cui esito deve condurre, nell'un caso, all'accertamento di un'incapienza del singolo bene oggetto di privilegio speciale, o dell'intero patrimonio del debitore laddove si voglia falcidiare crediti muniti di privilegio generale, e, nell'altro, al riscontro di un soddisfacimento dei creditori migliore nello scenario concordatario. Le azioni

proficuamente esperibili nell'una, ma non nell'altra ipotesi, assumono pertanto rilievo nella misura in cui possono portare all'acquisizione di utilità – presenti già in nuce nel patrimonio del debitore, anche se non accertate giudizialmente – suscettibili di incrementare l'attivo conseguibile nel fallimento in modo tale da renderlo capiente, o maggiormente capiente (e quindi da escludere o ridurre il degrado), ovvero da assicurare un soddisfacimento dei creditori migliore rispetto a quello prospettato dalla proposta concordataria – analogamente, in dottrina, a proposito dell'attestazione di cui alla lett. b) dell'art. 186 bis, si è osservato che, a differenza del ricorrente, l'attestatore “non può esimersi, al fine di verificare il miglior soddisfacimento dei creditori, dal prendere in considerazione l'alternativa fallimentare e con essa le utilità ipoteticamente ricavabili dalle azioni di cui trattasi”).

Nella specie, tali verifiche sono state compiute – con specifico riferimento al disposto dell'art. 160, comma 2, ma con valenza estesa anche agli altri due – a seguito dei rilievi effettuati con provvedimento di data 9 novembre 2020.

La proposta di (omissis) prevede dunque, oltre al pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione, il pagamento dei crediti privilegiati nei limiti della capienza dei beni facenti parte del patrimonio della debitrice, ed il pagamento dei creditori chirografari, tali ab origine o per effetto del degrado, in misura variabile a seconda della classe di appartenenza – pagamenti tutti da effettuarsi semestralmente, con dilazione ultrannuale per i creditori privilegiati non degradati (in favore dei quali è previsto il diritto di voto per importo pari al differenziale tra il valore del credito al momento della domanda e quello al momento del termine del periodo di moratoria), a partire dai crediti prededucibili per arrivare infine ai creditori chirografari, salva la postergazione dei crediti degli advisors, i quali hanno dichiarato di posticipare la percezione del proprio compenso alla completa esecuzione del piano, e quindi solo a seguito del pagamento di tutti i creditori concordatari.

La ricorrente, infatti, ha suddiviso i creditori chirografari in tre classi, classi che devono ritenersi correttamente formate, giacché i creditori inclusi all'interno di ciascuna di esse presentano posizione giuridica ed interessi economici omogenei, e diversi da quelli delle altre due classi, e la creazione delle classi non risulta ispirata da intenti elusivi o distorsivi delle operazioni di voto: in un caso, quello della classe comprensiva dei crediti oggetto di transazione fiscale, l'autonomo classamento è imposto direttamente dall'art. 182 ter; negli altri due, la diversità di trattamento, accompagnata dalla già riscontrata omogeneità all'interno di ciascuna, giustifica di per sé la formazione di classi distinte.

La proposta che la ricorrente rivolge ai creditori chirografari, come modificata con memoria datata 24 novembre 2020, è dunque quella di un pagamento in misura variabile – ma comunque vincolante, trattandosi di concordato in continuità – a seconda dell'entità del fatturato realizzato nei cinque anni di piano (da verificarsi a consuntivo, sulla base delle risultanze dei bilanci d'esercizio), e più precisamente:

- nel caso di un fatturato totale sino a 24,160 milioni, pagamento pari al 14,5% ai chirografari di classe 1 e 2, e pari al 9,56% per i creditori di classe 3;
- nel caso di fatturato totale superiore a 24,160 milioni e sino a 25,430 milioni, pagamento del 14,50% ai creditori di classe 1 e 2, del 10,72% ai creditori di classe 3;
- nel caso di fatturato totale superiore a 25,430 milioni, pagamento del 21% ai creditori di classe 1 e 2, e del 12,39% ai creditori di classe 3.

Con la memoria appena citata e quella successiva depositata il 31 dicembre 2020, la ricorrente ha inoltre chiarito ulteriori aspetti, relativi in particolare al compenso dei professionisti ed alla ricostituzione del patrimonio sociale al momento dell'omologa, e sottoposto ad una più stringente verifica il business plan: in particolare, l'attestatore ha compiuto una dettagliata analisi della solvibilità della clientela e delle modalità di pagamento previste per gli ordini, testando attraverso il cd. indice di liquidità secondaria la capacità della società di far fronte ai pagamenti ai creditori nell'entità e con la tempistica prevista.

Tanto premesso va osservato che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società sede in Comune ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Verona e non risultando trasferimenti di sede nell'anno anteriore alla presentazione della domanda;
- la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante della società ed è stata inoltre deliberata ai sensi dell'art. 152 l. fall.;
- dai bilanci depositati risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 l. fall. e lo stato di crisi dedotto;
- la documentazione di corredo della domanda è completa e regolare.

Per l'effetto, (omissis) può essere ammessa alla procedura di concordato.

Trattandosi di concordato in continuità, appare opportuno affiancare un commercialista al già nominato Commissario avv. (omissis) e mantenere in parte il già stabilito obbligo di deposito di relazioni informative periodiche.

Tenuto conto delle spese necessarie fino all'omologa (segnatamente, del compenso per i Commissari ed eventuali perizie), il fondo spese può infine essere determinato nella somma di € 35.000,00.

PQM

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di (omissis);

Nomina Giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio.

Conferma la nomina dell'avv. (omissis) quale Commissario Giudiziale e nomina inoltre Commissario il dott. Claudio Ubini.

Ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 14 maggio 2021, h. 15, Aula Zanconati, con termine sino al 15 febbraio 2021 per la comunicazione ai creditori, a cura dei Commissari Giudiziali, dell'avviso contenente la data di convocazione dei creditori, della proposta del debitore, delle memorie del 24 novembre 2020 e 29 dicembre 2020 e del presente decreto.

Stabilisce che la ricorrente versi, entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento la somma di € 32.000,00, quale fondo spese per la procedura.

Ordina alla debitrice di consegnare ai Commissari, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi cinque anni.

Stabilisce che la debitrice continui a predisporre ed inviare ai Commissari Giudiziale, entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese di febbraio 2021, una relazione riepilogativa in ordine alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, con indicazione delle voci delle spese effettuate per la gestione corrente e di quelle straordinarie, ed un prospetto mensile dei flussi di cassa, e che i Commissari Giudiziali trasmettano relazioni e prospetti a questo Ufficio con le proprie osservazioni.

Verona, lì 22 gennaio 2021

Utente: ASS.PROF. AVVOCATI E COMM.TI TLS - bancadati.ilfallimentarista.it - 20.12.2021

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2021. Tutti i diritti riservati.